



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione prima civile

Il presidente Roberto Bichi, provvedendo sul ricorso proposto da

, nel procedimento ex artt. 4 D.Lgs. n. 215/2003 e 44 D.Lgs. 286/1998, a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato il 25 ottobre 2010

, tutti
nati in Romania e residenti presso il campo nomadi autorizzato "Triboniano"
in Milano, esponevano che:

con provvedimento del 7/7/2009 il Ministero dell'Interno, in applicazione delle DPCM 21/5/2008 e della collegata ordinanza n. 3677/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Disposizioni urgenti in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della Regione Lombardia) aveva stanziato oltre tredici milioni per il superamento, nel territorio di Milano, della c.d."emergenza rom", destinando 4 milioni di euro, in particolare, per l'inserimento abitativo e lavorativo delle famiglie rom e sinti;

con convenzione 5/11 maggio 2010, il Prefetto di Milano - Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia-, il Comune di Milano e alcune Onlus (Fondazione Casa della Carità, CEAS-Centro ambrosiano di solidarietà,

Consorzio farsi prossimo coop sociale) avevano convenuto, tra l'altro, un piano di aiuto per l'inserimento abitativo di famiglie rom e per la ricerca di soluzioni nel mercato abitativo;

il Comune di Milano, inoltre, aveva richiesto alla Regione Lombardia di individuare 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare per la soluzione del problema abitativo nell'ambito della quota per la quale il Regolamento della Regione Lombardia n. 1 /2004 prevede la possibilità di deroga;

con delibera del 5 agosto 2010 la Regione Lombardia aveva accolto la richiesta e autorizzato ALER a destinare 25 alloggi, specificatamente individuati, da destinare per il soddisfacimento delle predette finalità (appartamenti, per altro, che necessitavano, per consentire la loro effettiva abitabilità, interventi di ripristino e riparazione delle strutture e dei servizi);

il 9 /8/ 2010 Aler e le indicate Onlus *Casa Della Carità Angelo Ambriani*, *Ceas* e *Consorzio farsi prossimo* avevano sottoscritto contratti di locazione inerenti agli alloggi specificati nell'allegato della delibera della Giunta regionale;

nel contempo il Commissario per l'emergenza nomadi - Prefetto di Milano-, il Comune di Milano e i soggetti sopra indicati, individuate le famiglie rom beneficiare, alla luce della verifica delle condizioni richieste, sottoscrivevano i "progetti di autonomia abitativa", che contemplavano la destinazione dei singoli appartamenti Aler a ciascuna famiglia rom, con indicazione del canone e del contributo abitativo;

i destinatari avevano proceduto alla sottoscrizione dell'accordo di ospitalità temporanea presso gli appartamenti Aler in questione, con le condizioni convenute e con contestuale impegno ad abbandonare il sito del



campo "Triboniano", rinunciando all'autorizzazione alla permanenza nel campo a decorrere dal 15/10/2010.

Sulla base di tali premesse di fatto, i ricorrenti, tutti beneficiari della destinazione degli appartamenti Aler assegnati in deroga per la realizzazione dei progetti di autonomia abitativa correlata alla liberazione dell'area Triboniano, evidenziavano che l'attuazione di tale progetto e, quindi, l'adempimento delle previsioni regolamentate nelle convenzioni si era improvvisamente fermato nel settembre 2010. Avevano appreso che, nell'ambito di una conferenza stampa tenutasi presso la Prefettura di Milano il 27 settembre, era stato comunicato che essi mai sarebbero andati ad abitare negli alloggi indicati. Ed infatti non avevano fatto ingresso negli appartamenti oggetto del contratto di locazione intercorso con Aler e le Onlus avevano dovuto sospendere i lavori di ripristino e ristrutturazione, non avendo nessuna certezza circa il rimborso delle spese così come concordato con il Comune, neppure avevano avuto una qualche altra comunicazione dal Commissario circa eventuali diverse soluzioni.

Prospettavano che tale situazione si era determinata, come evidenziato anche con clamore mediatico, a seguito dell'orientamento espresso con vigore da alcune componenti politiche circa l'inammissibilità dell'utilizzo di case appartenenti all'Aler per soddisfare esigenze abitative di famiglie rom.

I ricorrenti individuavano nel derivato inadempimento degli organi gestori e responsabili del progetto abitativo un comportamento obiettivamente discriminatorio rilevante ex artt. 2 e segg. D.Lgs n. 215/2003, giacché determinato solo dalla valutazione della etnia dei destinatari dell'assegnazione delle abitazioni.



Chiedevano, quindi, che il Giudice, adempiendo all'obbligo d'immediato intervento imposto dalla normativa nazionale e comunitaria, provvedesse ad impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione della situazione giuridica determinatasi in virtù delle citate convenzioni, a norma dell'art. 4 D.Lgs. n. 215/2003 e 44 D. Lgs. N. 286/98.

Il Giudice disponeva la convocazione delle parti.

Si costituivano il Ministero dell'Interno, il Prefetto di Milano, anche quale Commissario Straordinario delegato per il superamento dell'emergenza nomadi in Lombardia, con l'Avvocatura dello Stato. Nelle difese l'Avvocatura evidenziava il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'Interno e comunque il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Si costituiva, altresì, il Comune di Milano evidenziando l'inammissibilità delle domande proposte, sotto vari profili e comunque, deducendo nel merito l'infondatezza del ricorso, sia avuto riguardo all'insussistenza di un obbligo giuridicamente vincolante a carico del Comune, sia per l'assenza di qualsiasi profilo discriminatorio addebitabile al Comune.

Alla fissata udienza del 24 novembre 2010 le parti illustravano le rispettive difese; il giudice sia ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di Aler, sia per consentire l'individuazione di alternativa, concordata definizione del contesto rinviava l'ulteriore discussione all'udienza del 13 dicembre 2010. A tale udienza si costituiva Aler e le parti facevano presente che non era emersa nessuna diversa concreta soluzione al problema posto della sistemazione abitativa dei ricorrenti, in dipendenza del previsto sgombero del campo di Triboniano.

Assunte sommarie informazioni, in esito alla discussione delle difese, il Giudice si riservava la decisione.

2. Come emerge dalla narrativa che precede, i ricorrenti pongono - quale titolo alla base della richiesta di tutela oggetto del ricorso - il complessivo accordo, articolato attraverso vari atti funzionalmente collegati, e determinatosi tra il Commissario per l'emergenza nomadi, il Comune di Milano, Aler, le Onlus sopra indicate ed essi stessi, quali beneficiari di dieci contratti di locazione di appartamenti di proprietà Aler, ricompresi nell'elenco delle 25 unità abitative da gestirsi in "deroga", secondo quanto stabilito nella Delibera della Giunta Regionale n. 440/2010.

La prima questione che deve essere considerata è la valutazione in merito alla obbligatorietà, per tutte le parti, delle previsioni contemplate nei detti impegni convenzionali, giacchè - come si evidenzierà ulteriormente - le eccezioni e le difese svolte dalle resistenti, in particolare dal Comune di Milano, attengono proprio all'insussistenza del carattere vincolante della Convenzione e delle indicazioni contemplate nei "progetti di autonomia abitativa e lavorativa". Da tale constatazione deriverebbero -secondo la difesa di parte resistente - varie conseguenze: l'assenza di una posizione giuridica di "vantaggio" a favore dei ricorrenti tutelabile davanti al Giudice, il permanere di una piena discrezionalità amministrativa in capo al Comune di Milano circa le scelte da assumersi per pervenire, in riferimento alla Convenzione 5/11 maggio 2010, all'attuazione delle scelte ritenute preferibili, il difetto di giurisdizione del giudice e, comunque, l'inammissibilità del ricorso stesso.

L'iter procedimentale che ha visto coinvolti nella vicenda vari soggetti descrive un percorso che - ad avviso di questo Giudice - ha avuto come risultato la perfetta integrazione di una fattispecie giuridica, costitutiva di posizioni tutelabili giurisdizionalmente.



Il primo momento di tale percorso è rappresentato dalla Convenzione per l'attuazione degli interventi sociali per la "messa in sicurezza e alleggerimento delle aree adibite a campi nomadi" del 5/11 maggio 2010 (v. doc. 1), con la quale il Commissario per l'emergenza nomadi, il Comune di Milano, nella persona del Direttore centrale per le politiche sociali, nonché il rappresentante della Onlus, stabiliscono le regole da seguire per la destinazione degli importi messi a disposizione dall'Autorità Governativa e le modalità per giungere alla liberazione degli insediamenti nel campo autorizzato di via Triboniano, garantendo una soluzione abitativa, ancorché provvisoria, alle famiglie rinunzianti alla permanenza nel campo nomadi.

In tale convenzione, tra l'altro, per quanto qui interessa, all'art. 3 ("Impegni del Comune") al punto 5, è fatto esplicito riferimento all'ipotesi di interventi di ristrutturazione di appartamenti anche di proprietà pubblica, con finanziamenti gravanti sui fondi messi a disposizione per l'emergenza nomadi, con un limite di € 20.000,00. All'art. 5 poi si disciplinano la fase di "accompagnamento ai percorsi di uscita dal campo" e le modalità di "sostegno all'autonomia abitativa".

A tale convenzione segue il ricordato decreto della Giunta della Regione Lombardia 5 agosto 2010 con cui, in accoglimento della richiesta del Comune di Milano, la Regione autorizza l'esclusione dalla disciplina e.r.p. di n. 25 alloggi di proprietà Aler siti nel Comune di Milano, indicati in un allegato elenco.

Nel novero di tale elenco sono ricompresi gli appartamenti, singolarmente indicati nel dell'accordo intitolato "progetto di autonomia abitativa , lavorativa" , redatto distintamente per ogni nucleo familiare di Triboniano. In esso è indicato l'appartamento, il nominativo dei futuri



occupanti, il canone da pagarsi, il contributo da versarsi, con contestuale "rinuncia" all'autorizzazione alla permanenza nel campo nomadi da parte del capofamiglia. Tale accordo riporta la firma del rappresentante dell'Amministrazione comunale, del (vice) Commissario per l'emergenza nomadi, del capofamiglia e del "referente sociale" incaricato di seguire l'attuazione dell'accordo. Programma negoziale che si completa, infine, con il contratto di locazione da parte di Aler, nel quale, in premessa, si richiamano proprio tutte le determinazioni ora ricordate e presupposte e, quindi, si concede a favore delle famiglie indicate la locazione degli appartamenti, già individuati nell'allegato della delibera della Giunta Regionale e poi negli accordi "per l'autonomia abitativa e lavorativa".

La semplice lettura di tale serie di determinazioni negoziali e amministrative, considerate nella loro consequenzialità temporale e giuridica, appalesa il carattere vincolate della regolamentazione concordata.

Ciò è incontestabile se si considerino gli accordi sul piano meramente contrattualistico: neppure è minimamente prospettato dalle resistenti un qualche vizio inficiante, sotto il profilo negoziale, le convenzioni in questione; d'altra parte è agevole rilevare che risulta individuato in ogni suo aspetto oggettivo il contenuto delle prestazioni e chiaro e inequivoco è l'assenso delle parti sottoscriventi l'accordo.

Conclusione che non muta se si pone l'attenzione sui profili di natura pubblicistica, prendendo in considerazione le scelte assunte dalle Amministrazioni statali e comunali. Come noto, in ambito pubblicistico, il ricorso all'accordo, alla convenzione ha una sua piena legittimità, in dipendenza della riconosciuta utilità di tale strumento, sia per assicurare il

coordinamento di più soggetti pubblici, sia per sostituire – in ipotesi - l'eventuale provvedimento autoritativo , quando vi siano ragioni per ritenere che con il consenso del destinatario si possa raggiungere un risultato in modo più celere ed efficace dell'imposizione unilaterale. Ciò soprattutto laddove il perseguimento dell'interesse pubblicistico collida con posizioni tutelate di privati, riguardanti interessi e esigenze primarie. E questo è il caso di specie, caratterizzato dalla necessità, per la pubblica amministrazione, di riacquisire aree destinate ad interventi di rilevanza pubblicistica, dove insistono e risiedono soggetti a ciò autorizzati. Pertanto, qualora, come nella specie, si pervenga all'adozione di un formale accordo plurilaterale la convenzione produce effetti giuridici, vincolando tutti i soggetti al rispetto degli impegni assunti.

La convenzione, gli accordi sottoscritti dal Commissario , dal Comune di Milano rappresentano proprio gli strumenti, il veicolo attraverso cui si è esplicitata, nella situazione data, la discrezionalità amministrativa, orientandosi le scelte verso una soluzione concordata e analiticamente regolamentata. In definitiva, non è ravvisabile, né è stato minimamente indicato un qualche vizio o la carenza di una qualche condizione incidente sulla legittimità o sull'operatività dei predetti accordi.

L'evidenza di tale conclusione emerge anche dall'intrinseca contraddizione in cui si viene a trovare la difesa del Comune. Questa , per altro verso, nel rivendicare il ruolo positivo svolto per la risoluzione della liberazione dell'area di via Triboniano, indica gli interventi effettuati a favore di numerose famiglie , che avrebbero beneficiato dell'erogazione di aiuti economici per trovare un'altra sistemazione abitativa. Allo scopo, la difesa del

Comune ha richiamato i documenti da 13 a 26. Tali documenti sono costituiti da testi di accordi per l'“autonomia abitativa e lavorativa” assolutamente identici - quanto ad articolazione delle clausole, all'individuazione degli obblighi e degli oneri da eseguirsi, ai sottoscrittori (il Commissario, il Comune, il capofamiglia, il referente sociale)- a quelli di cui si giovano gli attuali ricorrenti. Ed allora non è dato comprendere come quelle convenzioni siano state considerate, dallo stesso Comune, giuridicamente vincolanti, tanto da attuarle e da rivendicare la loro esecuzione, mentre quelle riferite ai ricorrenti non dovrebbero avere valore giuridico. Sembra quasi superfluo evidenziare che l'efficacia giuridica dell'obbligo non può certo dipendere dalla diversità del proprietario dell'alloggio che deve essere messo a disposizione, giacchè – come già notato – l'individuazione degli appartamenti Aler è avvenuta specificatamente, sulla base della previsione di cui al Regolamento Regionale n.1/2004 e a seguito dell'adozione degli atti dovuti da parte della Regione Lombardia, che ha esplicitamente destinato essi – accogliendo la richiesta dell'Amministrazione comunale – all'utilizzo in “deroga” .

Pertanto, può affermarsi, come primo punto del processo decisionale, che i ricorrenti fanno valere una pretesa che trova tutela giuridica in titoli convenzionali attualmente efficaci , operanti e vincolanti per tutte le parti.

Conclusione che, evidentemente, permette di superare la correlata eccezione svolta dall'Avvocatura dello Stato, circa il difetto di giurisdizione di questo Giudice, e dall'Avvocatura Comunale circa l'assenza di una posizione legittimante l'azione dei ricorrenti a fronte del permanere della discrezionalità amministrativa del Comune di Milano. Ed infatti, la discrezionalità amministrativa non può essere definita con un ambito tale da



ricomprendere anche la determinazione unilaterale di non adempiere una specifica, valida ed efficace convenzione, di cui è parte.

Come già si è avuto modo di rilevare le scelte dell'Amministrazione comunale in merito alla risoluzione dei problemi posti dalla liberazione dell'area occupata dal campo autorizzato di Triboniano si sono concretizzate attraverso quel piano poi, avuto riguardo alle singole famiglie, sviluppato con le più volte citate convenzioni e i conseguenti contratti Aler. Quindi – e ciò costituisce un aspetto per certi versi paradossale del contenzioso – i ricorrenti svolgono richieste non tendenti a forzare o a diversamente orientare l'esercizio – *in itinere* – delle scelte discrezionali del Comune o del Commissario, ma chiedono solo che siano attuate proprio le determinazioni che il Comune – assieme alle altre parti- ha già assunto, proprio a seguito dell'avvenuto esercizio della sua discrezionalità: esito fissato nel testo degli accordi sottoscritti.

Non appare impropria un' ultima considerazione sul tema dell'asserito permanere incondizionato della discrezionalità amministrativa da parte delle Amministrazioni responsabili. Come accennato in narrativa, questo giudice, al fine di consentire proprio il conseguimento – in ipotesi – di una diversa soluzione, ha disposto il rinvio della decisione del ricorso, pur depositato il 25 ottobre, sino all'udienza del 13 dicembre. Udienza nella quale né il Commissario, né il Comune sono stati in grado di proporre soluzioni alternative.

3. Passando al secondo profilo su cui si incentra il tema in decisione, va constatato che appare incontestabile che l'esecuzione degli intervenuti accordi, da settembre, si è arrestata e, di fatto, i ricorrenti non sono stati



immessi nella disponibilità degli appartamenti cui si è fatto riferimento e loro assegnati mediante il contratto di locazione Aler.

Situazione che i ricorrenti correlano alla cessazione di ogni collaborazione da parte del Comune in dipendenza della citata conferenza stampa del 27 settembre e delle prese di posizioni di alcuni esponenti politici (v. doc. 5) tutte caratterizzate dall'indicazione di escludere dalle assegnazioni delle case di proprietà Aler le famiglie rom. Ricostruzione presuntiva che – ad avviso di questo giudice –, invero, non può che esser constatata, in questa sede di cognizione, anche attraverso le dichiarazioni – non contestate neppure dall'Avvocatura dello Stato – rilasciate, in maniera articolata e specifica in sede di intervista apparsa su "Il Corriere della sera" del 30 ottobre 2010, dal Prefetto di Milano, Commissario per l'emergenza nomadi per l'area milanese. Questi espressamente evidenzia come gli accordi presi e dallo stesso approvati non hanno avuto attuazione, in dipendenza del mutamento di posizione di una componente politica della maggioranza del Comune di Milano, preoccupata perché l'utilizzo di case Aler da parte di famiglie rom avrebbe dato un messaggio negativo.

A fronte di tale prospettazione, nessuna delle resistenti offre una qualche diversa spiegazione o motivazione per spiegare la persistente inattuazione degli accordi in questione.

Infatti, la difesa dell'Amministrazione dell'Interno si risolve unicamente nell'eccepire una proprio difetto di legittimazione passiva. Tesi che non appare condivisibile, in considerazione della riferibilità della Convenzione allo stesso Commissario firmatario che ha attivamente partecipato alla sua definizione quale portatore di un rilevante interesse pubblicistico, che



permane tuttora. Impostazione difensiva che, d'altra parte, non viene ovviamente ad incidere sulle ragioni di merito fatte valere dai ricorrenti, giacchè non è svolta nessuna contestazione sul contenuto delle doglianze proposte in merito all'inadempimento delle concluse convenzioni . Anzi, il tenore delle difese dell'Avvocatura di Sato sembra indicare come il Commissario non smentisca affatto le determinazioni assunte nell'estate 2010, ma eccepisca solo che l'attuazione degli accordi, per la parte qui in esame (messa a disposizione degli appartamenti Aler, previo intervento per consentire la loro abitabilità da parte dei referenti del presidio sociale, utilizzando i fondi messi a disposizione del Comune) è fase che esorbita dagli interventi di sua competenza.

Questi elementi probatori e logico-valutativi appaiono di per sé sufficienti per offrire un primo riscontro alla tesi dei ricorrenti circa la motivazione del comportamento omissivo denunciato, correlato alla mera constatazione dell'appartenenza all'etnia rom dei beneficiari dei dieci appartamenti Aler. Valutazione che trova riscontro in altri elementi. Il primo è dato dall'obiettiva constatazione che il diniego all'attuazione delle convenzioni riguarda esclusivamente tutti soggetti accumulati dall'appartenenza alla medesima etnia (il dato statistico assume il valore di indice probatorio per indicazione dello stesso legislatore , v. artt.44 D. Lvo n. 286/1998 e 2729 c.c.) . Infatti, neppure in sede di discussione orale sono stati rappresentati ulteriori, diversi , specifici motivi riguardanti i singoli ricorrenti, precludenti, in ipotesi e sia pur *ex post*, la concreta assegnazione dell'abitazione (eventuale successivo accertamento dell'assenza di requisiti, accertamento di concreti indici di pericolosità sociale a carico di singoli, ecc.).



Secondariamente, dalle sommarie informazioni assunte (vedi dichiarazioni Massimo Mapelli, verb udienza 13 dicembre 2010) emerge che il responsabile della Onlus incaricata di seguire l'attuazione del programma, dopo settembre, ha tentato più volte di prendere contatto con il Dirigente del Comune di Milano, responsabile per la questione nomadi, senza ricevere nessuna risposta e, quindi, ovviamente una qualche indicazione di concreti specifici motivi ostativi all'attuazione degli accordi, eventualmente diversi da quelli prefigurati nel ricorso, riportati nella stampa (doc.5) e consistenti – come detto – nell'appartenenza rom delle famiglie.

Né a tale riguardo assumono rilevanza quelle difese, sviluppate anche in sede di discussione orale dall'Avvocatura comunale, con le quali si evidenziano i numerosi interventi effettuati dal Comune di Milano proprio per agevolare e risolvere i problemi abitativi e lavorativi di soggetti appartenenti a etnia rom del campo di Triboniano: comportamento idoneo – si assume- ad escludere , in linea generale, qualsiasi riserva circa la correttezza delle intenzioni dell'Amministrazione comunale e di un qualche sua volontà di attuare politiche discriminatorie.

Ed invero, è necessariamente estraneo dall'ambito di cognizione di questo giudice l'esame, rispetto ad altre occasioni di intervento, dell'impegno del Comune di Milano in tale settore . Il Comune dà conto degli aiuti prestati a favore di varie famiglie per il conseguimento di lavoro o per l'affitto di casa da privati o per agevolare il rientro nel Paese di origine di famiglie rom. Ma quello che nella specie rileva non è una valutazione generale della politica del Comune in ordine agli insediamenti rom, ma la considerazione dei motivi che impediscono l'attuazione dell'accordo di cui alle convenzioni e ai contratti Aler riferiti a e agli altri ricorrenti. Tema rispetto al quale- come



più volte evidenziato- il Comune non svolge alcuna giustificazione concreta e diversa rispetto a quanto dedotto dai ricorrenti.

4. La conclusione che deve trarsi dalle considerazioni sinora esposte appare obbligata.

Le disposizioni di cui agli artt. 43, 44 D.Lvo n. 286/1998 e 4 D. Lvo n. 215/2003 2 e 3 D.Lvo n. 215/2003 hanno introdotto una disciplina che attua – in adempimento di precetti costituzionali e comunitari – uno strumento di tutela anticipata estremamente ampio, proprio per impedire che possano trovare spazio nel circuito sociale condotte, atti, prassi, patti, comportamenti di privati o di soggetti pubblici che, anche indirettamente, determinino una situazione di svantaggio o impediscano il raggiungimento di un legittimo vantaggio a persone, in dipendenza dell'origine etnica. Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione “ trova primario fondamento sia nell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia nell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (ordinanza 11/272008, ricorrente I)

Là dove, quindi, il giudice constati una situazione “svantaggiosa” riconducibile alla fattispecie normativa in considerazione, deve intervenire per determinare la cessazione del “ comportamento di un privato o della pubblica amministrazione” che trovi la sua motivazione nella diversa e peggiorativa considerazione dell'etnia cui il soggetto appartiene.

L'ambito di intervento accordato al giudice è di assoluta ampiezza. Per altro, nella specie, l'intervento può attestarsi nel diretto ordine di attuazione



delle regolamentazioni concordate e prefigurate dalle stesse parti resistenti. Infatti quel programma, rimasto inattuato dal settembre 2010, se eseguito consente di superare ogni dubbio sulla rispondenza ai precetti normativi degli interventi del Comune di Milano e degli altri protagonisti coinvolti nella vicenda in esame.

Dovrà quindi procedersi all'emanazione dell'ordine di cui al dispositivo, da attuarsi in termine congruo che, per altro, tenga conto delle condizioni rappresentate dai ricorrenti e dall'urgenza da ciò derivante.

Dalle dichiarazioni acquisite in sede di sommarie informazioni risulta che il Commissario ha già messo a disposizione parte delle risorse derivanti dal Fondo così come stabilite nella Convenzione; pertanto, l'ordine da emettersi concerne solo l'ulteriore adempimento dello schema di erogazione secondo le previsioni di cui all'art. 7 della Convenzione.

In considerazione della particolare struttura del procedimento previsto dall'art. 44 D.L.vo 286/98, che contempla secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale un'ulteriore fase di merito da concludersi con sentenza definitiva, deve provvedersi per il successivo corso del procedimento, rinviandosi alla decisione definitiva le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno e alla regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il giudice visti gli artt. 43 e 44 D.L.vo n. 286/1998 e 3 e 4 D.L.vo n. 215/2003:

ordina alle parti resistenti tutte di dare piena e completa attuazione - avuto riguardo alla posizione dei ricorrenti

- alla

Convenzione 5/11 maggio 2010 (doc. 1 fasc. ricorrenti), agli accordi di attuazione intitolati " progetto di autonomia abitativa e lavorativa" (doc. 10 fascicolo ricorrenti) e ai correlati contratti di locazione ad uso abitativo intercorsi con Aler (doc. 9 fascicolo ricorrenti), disponendo, quindi che non oltre il termine del 12 gennaio 2011 i predetti appartamenti siano posti a disposizione dei ricorrenti, beneficiari ultimi dei citati contratti di locazione. Fissa alla data della messa a disposizione degli appartamenti l'operatività della rinuncia all'autorizzazione a permanere nel campo autorizzato di Triboniano, sottoscritta dai ricorrenti.


Dispone, altresì, che il Comune, secondo la previsione di cui all'art. 3 punto 5 e 7 della Convenzione provveda, entro il medesimo termine, al rimborso al referente del presidio sociale (nella specie *Fondazione Casa della carità Angelo Abriani*), dei costi sostenuti per le opere di ripristino e ristrutturazione già eseguite o da eseguirsi per consentire l'abitabilità degli appartamenti Aler, nel limite e con le modalità ivi previste.

Rinvia l'ulteriore trattazione del procedimento all'udienza del 6 aprile 2011 ore 11,15.

Si comunichi.

Milano, 20 dicembre 2010

Roberto Bichi



Preavuta colie card
Quattro 20.12.10

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
20 DIC. 2010
CANCELLIERE CI
Angela Belperio

FATTO IL 20.12.10
DA